



## *Il Ministro della cultura*

### **Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale del Ministero in seno al Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici**

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto legislativo 7 maggio 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*, in particolare l'art. 12, commi 1 e 2 e l'art. 6 comma 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*, e, in particolare, l'articolo 27, che prevede, tra gli organi consultivi centrali del Ministero della cultura, il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici;

VISTO, in particolare, il comma 6 del citato articolo 27, che prevede che *“il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, concernente *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”*;

VISTO il decreto ministeriale 14 marzo 2019, di ricostituzione del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici;

VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2019, di integrazione del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici con i tre rappresentanti del personale;

VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2019, di integrazione del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici con i Presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

CONSIDERATA l'esigenza di eleggere i tre rappresentanti del personale in seno al Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 *“Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775”*;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali in data 14 luglio 2022;

DECRETA

*Articolo 1*



## *Al Ministro della cultura*

1. Sono indette le elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio Superiore beni culturali e paesaggistici del Ministero della cultura nei giorni 28, 29 e 30 novembre 2022 con modalità di voto telematico dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

### *Articolo 2*

1. La commissione elettorale è composta da:

Presidente: dott. Onofrio Cutaia

Componenti:

dott.ssa Maria Luisa Amante

dott. Leonardo Nardella

dott. Andrea Giacchetti

Segretario: dott.ssa Chiara Leoncini

2. Ai lavori della commissione elettorale partecipano un rappresentante di lista effettivo ed un supplente designati entro cinque giorni dalla presentazione della lista da ciascuna Organizzazione sindacale presentatrice.

3. La commissione elettorale avrà sede a Roma, via del Collegio Romano 27. La commissione si avvale di un supporto tecnico informatico assicurato dalla Direzione Generale Organizzazione, attivo durante tutta la durata dell'esercizio del voto e fino alla proclamazione degli eletti.

### *Articolo 3*

1. Sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti di ruolo di questa Amministrazione con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo o comandati.

2. Sono esclusi dall'elettorato attivo o passivo i dipendenti che alla data delle elezioni siano sospesi dal servizio, anche cautelatamente, o che si trovino in aspettativa.

3. L'elettore esprime il voto per la lista, indicando una sola preferenza per un candidato, identificato dal cognome e nome, dal solo cognome se non confondibile o dal numero d'ordine, con procedura di voto telematica che verrà comunicata con apposita circolare del Direttore generale Organizzazione da emanarsi entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il voto è valido anche se è indicata solo la lista. Sono nulle le preferenze per candidati non compresi nella rispettiva lista.

4. L'elettore potrà esprimere il proprio voto dalla postazione d'ufficio oppure tramite dispositivi in dotazione o personali, utilizzando la connessione alla VPN del Ministero.

5. La lista degli elettori è nazionale e deve indicare, per ciascun elettore, cognome, nome, luogo e data di nascita.

6. La lista degli elettori è pubblicata sulla rete intranet del ministero a partire dal venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione e per la durata di sette giorni, al fine di consentire di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista o la errata indicazione delle generalità.



## *Al Ministro della cultura*

7. Il reclamo deve essere presentato, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale, la quale, entro il quinto giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare le occorrenti iscrizioni o rettifiche e a pubblicare la lista definitiva degli elettori.

### *Articolo 4*

1. Le liste dei candidati devono essere presentate alla commissione elettorale non meno di 30 giorni prima della data delle elezioni dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative o dalle altre organizzazioni sindacali, previa sottoscrizione da parte di un numero di elettori pari a non meno di 70.

2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due e non superiore al numero dei rappresentanti da eleggere.

3. Di tutti i candidati devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica e la sede di servizio e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

4. La commissione elettorale, previa verifica dei requisiti, entro quarantotto ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, redige le liste dei candidati assegnando a ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione, un numero progressivo che verrà riportato sulle schede di valutazione nonché assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

### *Articolo 5*

1. La designazione dei rappresentanti di lista deve essere effettuata per iscritto dall'organizzazione presentatrice della lista. Le designazioni potranno essere presentate entro il giorno precedente l'elezione alla commissione.

2. A ciascuna lista ammessa viene assegnato uno spazio o albo, all'interno degli uffici centrali e delle sedi periferiche, per l'affissione di scritti di propaganda elettorale. L'assegnazione degli spazi o albi, che devono essere contigui e di eguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste, deve avvenire entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame e l'ammissione delle liste.

3. Per ciascuna lista è consentito di tenere, durante l'orario di servizio, riunioni in appositi locali in tutte le sedi centrali e periferiche per svolgere la propaganda elettorale. La durata di tali riunioni non può superare, per tutta la campagna elettorale e per ogni lista, due ore complessive per ogni singola direzione generale, o istituto centrale e periferico. La richiesta per la riunione deve essere presentata al Capo d'istituto almeno 48 ore prima. I dipendenti che partecipano alle riunioni sono considerati in servizio. Non è consentita alcuna forma di propaganda a partire dal secondo giorno antecedente a quello di inizio delle operazioni di votazione.

### *Articolo 6*

1. La commissione elettorale procede allo scrutinio effettuando la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista. I tre posti di rappresentante sono attribuiti alle tre liste che hanno



## *Il Ministro della cultura*

riportato maggiori voti. Sono eletti i candidati che hanno rispettivamente riportato il maggior numero di preferenze. Sono supplenti per ciascuna lista i candidati che hanno rispettivamente riportato il numero immediatamente inferiore di preferenze.

2. Nel caso che tra le liste o fra i candidati si verifichi la parità dei voti, vengono eletti i rispettivi candidati aventi maggiore anzianità di servizio e, a parità dell'anzianità di servizio, i candidati aventi maggiore anzianità di qualifica tenendo conto dell'ordine di ruolo. In caso di ulteriore parità, risulterà eletto il più anziano d'età.

3. Sono ineleggibili coloro che siano sospesi dal servizio e coloro che si trovano in aspettativa.

4. In caso di rinuncia, dimissioni o sopravvenuta ineleggibilità subentrerà il primo dei non eletti.

5. Saranno prese in considerazione le cause di ineleggibilità esistenti alla data del presente decreto.

6. La sopravvenienza delle suddette cause di ineleggibilità comporta automaticamente la cessazione della carica.

7. La commissione elettorale redige il verbale delle elezioni, che è sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti delle liste presenti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito intranet del Ministero.

Roma, 26 luglio 2022

IL MINISTRO